



PROT. N. 523

ORDINANZA SINDACALE N.07 DEL 18 MAGGIO 2020

Oggetto: EMERGENZA 'CORONAVIRUS'. MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

VISTI i Decreti-Legge:

- D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- D.L. 2 marzo 2020, n.9, recante *Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID2019;*
- D.L. 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- **DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»** (in G.U. n.125 del 16 maggio 2020);

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Piano marketing Adventure Works

- D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- D.P.C.M. 1° aprile 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

VISTI altresì:

- **L'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020**, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- **L'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- **il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

VISTE, inoltre, le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo:

- [O.P.G.R. n. 1 del 26.02.2020](#), ad oggetto: «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*».
- [O.P.G.R. n. 2 del 8.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*».
- [O.P.G.R. n. 3 del 9.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale*».
- [O.P.G.R. n. 4 del 11.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale*».
- [O.P.G.R. n. 5 del 11.03.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza epidemiologica da Covid – 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo*».
- [O.P.G.R. n. 6 del 12.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico*».
- [O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020](#), ad oggetto: «*Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private*».
- [O.P.G.R. n. 8 del 17.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico*».
- [O.P.G.R. n. 9 del 18.03.2020](#), ad oggetto: «*Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale*».
- [O.P.G.R. n. 10 del 18.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"*».
- [O.P.G.R. n. 11 del 20. 03.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza COVID-2019 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale i sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14*».



- [O.P.G.R. n. 12 del 22.03.2020](#), ad oggetto: «*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie*».
- [O.P.G.R. n. 13 del 22.03.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza COVID-2019. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e s.m.i. - DPCM e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13.01.2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema rifiuti urbani*».
- [O.P.G.R. n. 14 del 24.03.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza COVID 2019. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico*».
- [O.P.G.R. n. 15 del 25.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020*».
- [O.P.G.R. n. 16 del 26.03.2020](#), ad oggetto: «*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private*».
- [O.P.G.R. n. 17 del 27.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa"*».
- [O.P.G.R. n. 18 del 29.03.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020*».
- [O.P.G.R. n. 19 del 30.03.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle strutture convenzionate e dei volontari addetti alla gestione del Banco Alimentare dell'Abruzzo*».
- [O.P.G.R. n. 20 del 31.03.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d'Abruzzo*».
- [O.P.G.R. n. 21 del 2.04.2020](#), ad oggetto: «*Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa"*».
- [O.P.G.R. n. 22 del 3.04.2020](#), ad oggetto: «*Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale di ufficio*».
- [O.P.G.R. n. 23 del 3.04.2020](#), ad oggetto: «*Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020*».
- [O.P.G.R. n. 24 del 3.04.2020](#), ad oggetto: «*Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID-19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo*».
- [O.P.G.R. n. 25 del 07.04.2020](#), ad oggetto: «*Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19*».
- [O.P.G.R. n. 26 del 07.04.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020*».
- [O.P.G.R. n. 27 del 07.04.2020](#), ad oggetto: «*Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali*».
- [O.P.G.R. n. 28 del 08.04.2020](#), ad oggetto: «*Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie*».
- [O.P.G.R. n. 29 del 08.04.2020](#), ad oggetto: «*Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” Annullamento e sostituzione*».
- [O.P.G.R. n. 30 del 08.04.2020](#), ad oggetto: «*Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo*».
- [O.P.G.R. n. 31 del 09.04.2020](#), ad oggetto: «*Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore*».
- [O.P.G.R. n. 32 del 10.04.2020](#), ad oggetto: «*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio- sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*».
- [O.P.G.R. n. 33 del 10.04.2020](#), ad oggetto: «*Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico*».
- [O.P.G.R. n. 34 del 10.04.2020](#), ad oggetto: «*Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al diabete*».
- [O.P.G.R. n. 35 del 11.04.2020](#), ad oggetto: «*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa” e modifiche dell'ordinanza n. 31 del 09.04.2019*».
- [O.P.G.R. n. 37 del 15.04.2020](#), ad oggetto: «*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del*

Piano marketing Adventure Works

DPCM 10 aprile 2020, revoca dell'ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA».

- [O.P.G.R. n. 38 del 16.04.2020](#), ad oggetto: «Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- [O.P.G.R. n. 39 del 18.04.2020](#), ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- [O.P.G.R. n. 40 del 18.04.2020](#), ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni "zona rossa". Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020».
- [O.P.G.R. n. 41 del 20.04.2020](#), ad oggetto: «Misure urgenti regionali durante l'emergenza Covid-19 - Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara».
- [O.P.G.R. n. 42 del 20.04.2020](#), ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti».
- [O.P.G.R. n. 43 del 20.04.2020](#), ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- [O.P.G.R. n. 44 del 20.04.2020](#), ad oggetto: «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività ambulatoriali - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- [O.P.G.R. n. 45 del 22.04.2020](#), ad oggetto: «Misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020».
- [O.P.G.R. n. 47 del 23.04.2020](#), ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni Comuni "zona rossa". Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino».
- [O.P.G.R. n. 48 del 24.04.2020](#), ad oggetto: «Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Sospensione del termine di cui all'articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 – DGR n. 392 del 19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile».
- [O.P.G.R. n. 49 del 26.04.2020](#), ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto».
- [O.P.G.R. n. 50 del 30.04.2020](#), ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toielettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri».
- [O.P.G.R. n. 52 del 30.04.2020](#), ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione».
- O.P.G.R. n. 56 del 06.05.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper».
- O.P.G.R. n. 57 del 06.05.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi».
- O.P.G.R. n. 58 del 12.05.2020, ad oggetto: «Emergenza COVID-19. Organizzazione servizi di trasporto pubblico nella Fase 2».
- O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020, ad oggetto: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020».
- O.P.G.R. n. 60 del 15.05.2020, ad oggetto: «Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica».
- O.P.G.R. n. 61 del 15.05.2020, ad oggetto: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto».

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze Sindacali:

- n° 1 del 2 gennaio 2020, ad oggetto: "Divieto di utilizzo del Parco giochi sito nell'area verde antistante l'ex edificio scolastico di Via Baroni di Genova n.2";
- n° 4 del 20 marzo 2020, ad oggetto: "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";
- n° 5 del 21 marzo 2020, ad oggetto: "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";



- n° 6 del 4 maggio 2020, ad oggetto: "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";

VISTI e RICHIAMATI, in particolare:

- il **DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020**, recante: «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il **D.P.C.M. 17 maggio 2020**, recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;

CONSIDERATO che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti potrebbe vanificare il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;
- risulta dunque necessario assumere le iniziative di competenza al fine di contribuire alla diffusione fra i cittadini natura e dimensione dei corretti comportamenti da adottare per il contenimento del contagio;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

CONSIDERATO, a tale proposito, che il bene tutelato da tale norma è l'incolumità pubblica da intendersi, ai sensi del comma 4-bis della stessa norma, anche quale integrità fisica della popolazione e che tale integrità va tutelata e protetta attraverso l'adozione di ogni misura che, secondo le indicazioni fornite dalle Autorità di Governo, mirano a limitare i contatti sociali anche secondo un principio generale di prevenzione e precauzione e, quindi, ad evitare il contagio con le conseguenze dannose dello stesso;

VISTO l'articolo 12 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2.1.2018, n. 1) in materia di *Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*;

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;

RITENUTO, quindi, che gravano sul sindaco gli obblighi e le responsabilità derivanti da suo ruolo di autorità sanitaria, di autorità di protezione civile e con attribuzioni anche di funzioni di competenza statale e che, quindi, non debbono fare carico allo stesso eventuali addebiti di responsabilità di tipo omissivo per non avere, per quanto di ragione e nell'interesse della collettività del proprio comune, contribuito ad impedire il verificarsi di eventi pericolosi o dannosi a carico della popolazione residente;

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, deve ritenersi sussistere un limite anche oggettivo alla conoscenza del fenomeno non avendo evidenze chiare ed esplicite dei fatti e dei problemi in atto sicchè, nello spirito degli atti normativi adottati, non può precludersi al Sindaco il diritto-dovere di intervenire con provvedimenti che costituiscano completamento e attuazione delle disposizioni adottate da altre Autorità e che proprio ai Comuni è chiesto di attuare come evidenziato dalle comunicazioni trasmesse ai Comuni medesimi dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura;

VISTI, pertanto, anche l'articolo 40, comma 2, Codice Penale secondo il quale *non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo* e le norme relative alle responsabilità anche penali derivanti da comportamenti colposi o omissivi;

A parziale modifica e integrazione delle proprie precedenti Ordinanze Sindacali n° 4 del 20 marzo 2020, n° 5 del 21 marzo 2020 e n° 6 del 4 maggio 2020 aventi ad oggetto "Emergenza 'CORONAVIRUS'. Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio";

ORDINA

al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con decorrenza 18 maggio 2020 e - laddove non specificato - per tutta la durata della emergenza epidemiologica, in relazione a quanto previsto nella normativa di cui alla premessa:

ART.1 - ATTIVITÀ CONSENTITE E VIETATE.

1. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

2. L'APERTURA AL PUBBLICO del **Cimitero Comunale**; l'ACCESSO è consentito, non solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione, a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Regione Abruzzo;

3. L'APERTURA AL PUBBLICO degli Uffici comunali è stabilita nei giorni e negli orari che seguono:

- lunedì, ore 9-12 (Ufficio Anagrafe e stato civile)
- martedì, ore 10-12 (Ufficio tecnico)
- mercoledì, ore 16-18 (Ufficio ragioneria e tributi)
- giovedì, ore 11-13 (Sindaco)
- venerdì, ore 11-13 (Sindaco)

L'accesso è consentito **esclusivamente ai cittadini muniti di idonee protezioni** (mascherina, guanti, ecc.), uno per volta, evitando ogni forma di assembramento e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

4. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia (cfr. all'allegato 8 del DPCM 16 maggio 2020).

5. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 16 maggio 2020.

6. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

7. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

8. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, incluso il **Campo Sportivo Comunale sulla S.P. n.66**, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.

9. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

10. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

11. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 al DPCM 17 maggio 2020.

12. È consentita l'apertura al pubblico del **Museo Comunale delle Corde Armoniche** a condizione di garantire modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i



visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, oltre che nel rispetto dei protocolli e/o linee guida adottati da organi nazionali e/o regionali.

13. Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

14. Sono sospese le attività di centri culturali e centri sociali, fra cui la **Sala Polivalente Centro Giovani “Ivano Colangelo” di Via Baroni di Genova.**

15. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti oltre che nel rispetto dei protocolli e/o linee guida adottati da organi nazionali e/o regionali, come specificato al successivo articolo 2.

16. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

17. In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

18. Le attività delle strutture ricettive, inclusa la **Struttura ex Scuola Materna di Via Circonvallazione**, sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Regione Abruzzo. In particolare, ai sensi dell'O.P.G.R. n. 61 del 15.05.2020, alle seguenti condizioni:

- a) è consentita l'attività della ricettività extralberghiera e dei bed & breakfast il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza, ovvero a coloro che sono autorizzati a spostarsi per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;
- b) è consentita l'apertura dei rifugi montani ed escursionistici custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., a condizione che rispettino le condizioni di cui all'allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.” (cfr. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020, Allegato 6);
- c) i rifugi custoditi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii., nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare alle specifiche disposizioni di cui agli Allegati 1) e 2) all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020.

ART. 2 - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

1. Le attività produttive industriali e commerciali insistenti sul territorio comunale sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM 16 maggio 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

2. È consentita l'apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all'Allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di

Piano marketing Adventure Works

ristorazione” (cfr. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020, Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione” presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità.

3. Le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” (cfr. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020, Allegato 2);

4. Coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nel citato Allegato 1), anche le specifiche previsioni contenute nel menzionato Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

5. È consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio finora non ricomprese nelle deroghe di cui agli Allegati 1) e 3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

6. L’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolate, commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolate, commercio itinerante)” (cfr. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020, Allegato 9);

7. L’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nel citato Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nel menzionato Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;

8. L’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” (cfr. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n.59 del 14 maggio 2020, Allegato 10).

9. L’esercizio delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell’Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell’Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva.

10. Gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove, rispettando le forme prescritte di distanziamento sociale e, ove possibile, utilizzando i dispositivi di protezione individuale.

11. Relativamente alle attività commerciali nei mercati:

a) sono riaperte tutte le attività commerciali, rispettando i protocolli di sicurezza nazionali e regionali vigenti, nonché l’Allegato 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020;

b) nei mercati coperti e scoperti possono essere messe in vendita tutte le merci oggetto di commercio;

c) il commercio ambulante è consentito soltanto nei luoghi indicati dal Comune competente.

12. Relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati dall’Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:

a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;

b) facciano ricorso all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; c) rispettino gli obblighi imposti dall’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

13. Permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020 sulle modalità di accesso ai mercati.

14. Permane l’efficacia delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30 aprile 2020 e n. 52 del 30 aprile 2020 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 è prorogata oltre il 17 maggio 2020 senza limiti temporali, salvo nuovo provvedimento.

15. Gli spostamenti riferiti ai punti 1), 2) e 3) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 6 maggio 2020 relativi alla caccia di selezione, all’attività di raccolta di funghi, tartufi, erbe e frutti spontanei, e ai censimenti della specie coturnice (*Alectoris graeca*), sono consentiti su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

16. È consentito l’allevamento e l’addestramento di volatili (colombi viaggiatori, falchi...) nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e della normativa vigente in materia; lo spostamento è consentito su tutto il



territorio regionale limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti.

17. Resta sospesa l'attività delle sale gioco, scommesse, bingo, anche qualora siano svolte all'interno di bar, pubblici esercizi e/o affini.

18. È permesso recarsi presso le proprie seconde case e che vi è possibile pernottare nel fine settimana (cioè, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica).

19. È possibile utilizzare auto d'epoca e auto sportive su tutto il territorio regionale purché in modo individuale o con più di una persona purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.

ART. 3 - MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE.

1. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

2. Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 6 al DPCM 16 maggio 2020.

3. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territoriocomunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

4. Ai fini di cui al comma 3, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI E TRASPORTI.

1. Chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale per soggiornare nel Comune di Salle è tenuto ad attenersi alle disposizioni indicate nell'art. 4 del DPCM 16 maggio 2020.

2. Chiunque intenda spostarsi da e per l'estero per soggiornare nel Comune di Salle è tenuto ad attenersi alle disposizioni indicate nell'art. 6 del DPCM 16 maggio 2020.

3. Chiunque intenda spostarsi da e per il Comune di Salle utilizzando il servizio di trasporto pubblico è tenuto ad attenersi alle disposizioni indicate nell'art. 8 del DPCM 16 maggio 2020.

ART. 5 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ.

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA

Piano marketing Adventure Works

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Alle Forze dell'Ordine è demandata l'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Infine

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Salle.
- La trasmissione di copia a: Regione Abruzzo; Prefetto della Provincia di Pescara; Questura di Pescara; Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme.

Dalla Casa Comunale, li 18 maggio 2020



Il Sindaco
Davide MORANTE
